



## COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - c.a.p. 80028 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12 -  
e-mail [itc.grumo@asmepec.it](mailto:itc.grumo@asmepec.it)

### IV SETTORE TECNICO

LL.PP. - -URBANSITICA - SUAP

**OGGETTO:** realizzazione attrezzature urbane collettive ad iniziativa privata. Proposta di modifica dell'art. 17 - Zona "F" delle norme di attuazione del PRG vigente. Adozione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 16/2004-

### RELAZIONE

Premesso:

Che, il Comune di Grumo Nevano è dotato di Piano Regolatore Generale Vigente, definitivamente approvato con Decreto dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n. 80 del 17/01/2003;

Che tale Decreto è divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 8 del 17/02/2003;

Che ai sensi dell'art. 27 comma 2 della legge regionale n. 16/2004, sono state trasferite le competenze in materia di adozione ed approvazione dei piani urbanistici attuativi all'organo esecutivo;

Che a norma dell'art. 17 - Zona "F" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, le attrezzature di interesse pubblico di cui al D.M. 02/04/1968, così come individuate nelle tavole di Zonizzazione possono essere realizzate anche da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione;

La Stessa Zona "F" individua specifiche sottozone secondo le previsioni del D.M. 1444/68 e precisamente:

- Sottozona "Verde Attrezzato";
- Sottozona "Parcheggi";
- Sottozona "Attrezzature Scolastiche"





- Sottozona Attrezzature Collettive”

Che l'art. 17 - Zona "F" prescrive, per tutte le sottozone, che l'attuazione degli interventi avvengano nell'ambito della intera zona come individuata in cartografia e quindi non frazionabile in lotti. Inoltre le infrastrutture primarie vanno realizzate così come in cartografia e l'onere e la quantità delle stesse va definita in sede di convenzione con l'Ente Comunale.

Che l'Assessore all'urbanistica sig. Lamanna Mario ha trasmesso a questo Ufficio nota prot. n. 10672 del 21/09/2015, contenente direttive in ordine alla individuazione di procedimenti semplificati preordinati a favorire l'esecuzione delle attrezzature di interesse generale, previste dal PRG, allo stato non ancora attuate.

Ciò premesso,

Quest'Ufficio da un'analisi mirata ad individuare l'effettivo stato di attuazione delle previsioni del PRG, ha constatato che a far data dall'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale, benché siano trascorsi dodici anni, non si è data concreta esecuzione delle attrezzature di interesse collettivo previste nel Piano.

La difficoltà di esecuzione da parte della Pubblica Amministrazione, anche a seguito della grave congiuntura economica che ha investito negli ultimi anni il nostro Paese, nonché la complessità delle procedure per l'attuazione degli interventi da parte dei privati, sono state senz'altro le principali cause della mancata attuazione della programmazione urbanistica approvata dal Civico Consesso.

Ne consegue che la mancata esecuzione delle attrezzature di interesse pubblico individuate nel Piano Regolatore Generale e dimensionate secondo i criteri dettati dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, impedisce uno sviluppo razionale ed organico del territorio, con conseguenze negative dal punto di vista economico e sociale. Purtroppo la notevole estensione delle singole sottozone, come individuate nella cartografia del PRG, di fatto non ha consentito e non consente tutt'ora, la loro concreta attuazione e che, pertanto, al fine di dare impulso all'attuazione degli interventi si suggerisce la possibilità di agire con interventi anche per modeste superfici senza che ciò possa determinare modifiche ai parametri come già stabiliti dal Piano Regolatore Generale.

Tale soluzione non impone l'obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di fissare un lotto minimo di intervento, lasciando al libero arbitrio del soggetto attuatore, l'individuazione della area. In ogni caso dovranno essere garantite le infrastrutture necessarie alla funzionalità dell'attrezzatura proposta.

In fase di esame istruttorio, l'Ufficio Tecnico Comunale, verificherà che l'attuazione parziale non determini lotti residuali interclusi ed, al fine di scongiurare tali ipotesi lo stesso potrà imporre al soggetto proponente di accorpate le eventuali aree intercluse. Le proposte che non soddisfino tale prescrizione non saranno ritenute meritevoli di approvazione.

Che alla luce di quanto sopra, si è del parere di modificare l'art. 17 Zona "F" delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, nel seguente modo:





Art. - 17 - Zona "F"

Gli interventi di cui al presente articolo si attuano a mezzo di piani di dettaglio (PUA).

Il PUA (Piano Urbanistico Attuativo), può riguardare l'intero comparto, come indicato in cartografia, ovvero può riguardare singoli o più lotti contigui dello stesso comparto.

Per l'attuazione parziale in ogni caso devono essere garantite le infrastrutture necessarie alla funzionalità dell'attuazione proposta.

La proposta di attuazione parziale, non può determinare lotti residuali interclusi.

L'attuazione è subordinata alla sottoscrizione della convenzione con l'Ente Comunale che dovrà regolamentare gli usi pubblici delle attrezzature da realizzare.

La Zona è suddivisa in varie sottozone come indicate in cartografia con campiture a retini differenziati che ne specificano le destinazioni d'uso come di seguito elencate.

- SOTTOZONA "VERDE ATTREZZATO"

In tale zona è consentito la realizzazione di attrezzature per il verde, giochi e sport.

Il PUA si attua conformemente ai seguenti parametri.

Df. = 0,50 mc/mq

- SOTTOZONA "PARCHEGGI"

Il PUA si attua conformemente ai seguenti parametri:

Df. = 0,80 MC/MQ

Re. = 0,40 MQ/MQ

He max = 4,50 Mt.

- SOTTOZONA "ATTREZZATURE SCOLASTICHE"

Il PUA si attua conformemente ai seguenti parametri:

Df. = 1,50 MC/MQ

Re. = 0,40 MQ/MQ

He max = 8,50 Mt.

- SOTTOZONA "ATTREZZATURE COLLETTIVE"

Il PUA si attua conformemente ai seguenti parametri:

Df. = 1,65 MC/MQ

Re. = 0,40 MQ/MQ

He max = 7,50 Mt.

La modifica della procedura attuativa di che trattasi, non necessita di ulteriori pareri, o atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.



Ai fini del rispetto di quanto sancito dal D. Lgs n°152/06 in materia di Valutazione Ambientale Strategica si rileva che la variante in argomento si configura come mera variante normativa all'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del PRG e che pertanto non comporta modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, né la realizzazione di ulteriori volumetrie rispetto a quelle previste dal PRG vigente. Pertanto la presente proposta di variante alle NTA non è soggetta alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica in quanto rientrante nella tipologia di cui all'art.2, comma "5", lettera "h" del "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania".

In ogni caso la procedura VAS di cui al D.L. 152/06 sarà obbligatoria nei procedimenti di approvazione dei singoli PUA che saranno posti all'esame della Amministrazione Comunale.

*Giuseppe Nebano 13/10/2015*



Il Responsabile del Settore  
*Dott. Salvatore Flagiello*

